



Tribunale di Padova

Sezione Prima

Composto dai signori Magistrati

Dott. Giovanni G. Amenduni Presidente rel.

D.ssa Manuela Elburgo Giudice

D.ssa Micol Sabino Giudice

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f. n. R.G. 2089/2018

promosso da

D. [redacted] (c.f. [redacted]) e A [redacted] (c.f. [redacted])

Con il patrocinio dell'avv. [redacted]

nei confronti di

FALLIMENTO [redacted] (c.f. [redacted]) **in persona del Curatore pro tempore**

Con il patrocinio dell'avv. Filippo Lo Presti

ha emesso il seguente

DECRETO

Gli avvocati M [redacted] e A [redacted] hanno proposto opposizione ex art. 98 l.f. allo stato passivo del Fallimento [redacted] ritenendo errato il provvedimento del GD nella parte in cui, pur riconoscendo il credito di rivalsa iva e previdenziale maturato in relazione alle prestazioni professionali svolte in favore della società fallita, non vi ha attribuito natura privilegiata, non facendo applicazione al caso di specie del novellato art. 2751 *bis*, n. 2, c.c..

La questione all'attenzione del Collegio deve trovare esclusivamente soluzione in punto di diritto, essendo pacifici i fatti dedotti dalle parti.

Orbene, la possibilità di applicare retroattivamente la nuova disciplina introdotta dall'art. 2751-bis, n. 2, c.c., come modificato dalla Legge di stabilità del 2018, è condizionata al riconoscimento della natura processuale della norma che introduce il nuovo privilegio, la quale sarebbe soltanto in tal caso sottoposta al principio *tempus regit actus*. A questo proposito, per rispondere al quesito centrale della rilevanza, ai



nostri fini, dell'art. 11 delle Preleggi, il quale, in mancanza di deroga da parte del legislatore, sancisce il principio di normale irretroattività della legge, occorre per l'appunto distinguere tra le norme di diritto sostanziale, attributive di diritti che trovano naturale attuazione in sede processuale, e norme di diritto processuale, le quali hanno invece la funzione di regolare lo svolgimento del processo. Le norme sui privilegi si caratterizzano nel senso di esprimere delle qualità che attengono alla chiara e pregnante matrice sostanziale del diritto di credito azionato: in questo senso, il fatto che tali norme abbiano – appunto sotto il profilo della loro azionabilità in giudizio - una loro necessaria proiezione processuale, non può condurre a deporre nel senso della natura processuale dell'istituto in parola. Anche Cass., Sez. Un, 5685/2015 afferma che le norme in materia di privilegio non hanno natura processuale. Pare decisivo, in ultima analisi, sostenere come le norme in materia di privilegi siano disposizioni di diritto civile che attengono alla qualità di alcuni crediti; dunque, non trattandosi nel caso di specie di norme processuali, le stesse non sono suscettibili di applicazione come *ius superveniens* alle fattispecie creditorie in cui le prestazioni siano state poste in essere prima dell'apertura della procedura concorsuale. Pare inoltre di notevole momento l'osservazione secondo cui, ove si facesse applicazione retroattiva della norma, i creditori che siano stati definitivamente ammessi allo stato passivo vedrebbero lese le loro aspettative di tutela che discendono dal giudicato "endofallimentare", il quale ha proprio la funzione di rendere quanto più possibile stabile e definitiva tale ammissione. Il principio espresso da Corte cost. 4.7.2013, n. 170 appare in effetti essere un *obiter dictum*, non sorretto dal più ricco apparato argomentativo che contraddistingue invece la giurisprudenza della Suprema Corte in tale ambito (cfr., tra le altre, Cass. 13887/2017), la quale nega la possibilità di fare applicazione retroattiva della norma in esame e, ciò che rileva anche ai nostri fini, ribadisce il concetto secondo cui, in tema di privilegi, ciò che rileva è il momento in cui il credito sorge e non il momento in cui il medesimo viene fatto valere. E ancora, a tale ultimo proposito, come emerge anche da Cass. 1034/2017, il credito di rivalsa IVA di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato fallito ed ammesso per il relativo capitale allo stato passivo in via privilegiata, emetta la fattura per il relativo compenso in costanza di fallimento, non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 1, l.fall., in quanto la disposizione dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, ma individua solo il momento in cui l'operazione è assoggettabile ad imposta e può essere emessa fattura



(in alternativa al momento di prestazione del servizio), cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore anche del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso.

L'opposizione, pertanto, non può trovare accoglimento. Attesa la novità normativa invocata dagli opposenti a sostegno della propria tesi, il Collegio ritiene di poter compensare le spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Collegio, pronunciando sull'opposizione ex art. 98 l.f., così provvede:

1. **RIGETTA** l'opposizione.
2. **COMPENSA** tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 29.11.2018

Il Presidente

Giovanni Giuseppe Amenduni

